

Discriminazione per nazionalità - Oneri per rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno ex d.m. 6 maggio 2011 - Discriminazione indiretta - Sproporzione rispetto agli analoghi contributi richiesti ai cittadini italiani - Valutazione alla luce della giurisprudenza CGUE - Applicabilità ai lungo-soggiornanti e ai cittadini stranieri titolari di permessi di soggiorno di più breve durata.

In tema di discriminazione per nazionalità, la previsione della misura degli oneri per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al d.m. 6 ottobre 2011, integra discriminazione indiretta, idonea a creare una situazione di svantaggio per i cittadini non comunitari, onerandoli di contributi economici necessari per l'ottenimento dei permessi di soggiorno non solo sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109/CE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 2 settembre 2015, causa C-309/2014, ma altresì idonea a rappresentare un fattore discriminante per l'ottenimento tanto dello status di lungo-soggiornanti che dei permessi di soggiorni di più breve durata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7033 del 15/03/2024 (Rv. 670481-02)